

N. 1061

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza prevedeva che «chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, tale scadenza veniva prorogata di un anno, dunque al 15 agosto 1995. La 1° Commissione (affari costituzionali) del Senato, in sede deliberante, aveva previsto la possibilità di un'ulteriore proroga dei termini di scadenza se le associazioni e i consolati avessero testimoniato che ve ne fosse necessità.

In effetti, poichè la modifica è entrata in vigore il 5 gennaio 1995, tale proroga era ridotta a circa sette mesi, periodo nel quale le domande pervenute sono rimaste spesso

in giacenza in quanto i consolati non sono riusciti a smaltire in tempi brevi le richieste di riacquisto di cittadinanza italiana. Addirittura si è verificato che alcuni consolati sudamericani hanno inviato circolari nelle quali si chiedeva di non far pervenire ulteriori domande di riacquisto della cittadinanza a causa della impossibilità di prenderle in considerazione entro i termini di scadenza previsti dalla legge. Pertanto, molti ex connazionali non hanno potuto beneficiare del diritto di riacquisto della cittadinanza. Appare evidente come sia indispensabile una revisione della legge che proroghi i termini di scadenza atti a consentire a quanti lo desiderino di poter rientrare in possesso della cittadinanza.

Al fine di non vanificare gli effetti del presente disegno di legge si confida in una sua tempestiva approvazione, e si propone la riapertura dei termini fino al 30 giugno 1998.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

